

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI FIDUCIARI

PARTE I – OGGETTO E PRESUPPOSTI

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi fiduciari da parte di CASA S.p.A.

Sono considerati incarichi fiduciari gli incarichi d'opera intellettuale, di cui all'articolo 2229 c.c., caratterizzati dall'apporto prevalentemente individuale del professionista, contraddistinti da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica del professionista e, pertanto, conferiti in ragione delle qualità e delle capacità professionali del soggetto (c.d. intuitus personae).

Rientrano negli incarichi disciplinati dal presente Regolamento:

- Incarichi di consulenza a persone fisiche che esercitano attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'Albo;
- gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in Albi nei casi in cui l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di Partita Iva;
- gli incarichi esclusi ai sensi di cui alle lettere g), h) e p) dell'art. 56 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) dall'applicazione del Codice stesso.

Art. 2 - Principi.

L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, efficacia e parità di trattamento che regolano l'attività amministrativa pubblica, oltre che dei principi generali del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), artt. da 1 ad 11.

È fatta salva l'applicazione, per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, dei principi di cui alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.).

Sono, in ogni caso, da rispettare i principi di cui al Codice Etico e delle norme previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

È altresì prescritto il rispetto della normativa in materia di prevenzione di responsabilità da reati di cui al D.Lgs. 231/2001, in attuazione del Modello Organizzativo – Gestionale adottato dalla Società, e della normativa vigente in materia privacy.

Vertendo in tema di servizi intellettuali, la disciplina di cui al presente Regolamento è da intendersi automaticamente integrata dalle eventuali norme specifiche di ciascun settore, e dalle previsioni cogenti degli ordinamenti professionali di riferimento.

Art. 3 – Esclusioni.

Restano esclusi dal presente Regolamento gli incarichi conferiti per le seguenti motivazioni:

- a. i contratti di lavoro subordinato;
- b. i rapporti con i soggetti che fanno parte degli organi rappresentativi e gestionali o di controllo dell'Azienda;
- c. i rapporti tra CASA S.p.A. e i soggetti istituzionali quando operano nell'esercizio delle loro funzioni;
- d. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, disciplinati dal D. lgs. 36/2023;
- e. gli appalti e l'affidamento su base continuativa di servizi in outsourcing che richiedono un'organizzazione complessa da parte del prestatore, necessari per raggiungere gli scopi della Società, per i quali si seguono le disposizioni previste dal D. lgs. 36/2023 e dal "Regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi" adottato da CASA S.p.A.;
- f. gli incarichi di docenza in corsi, convegni e seminari organizzati da CASA S.p.A.;
- g. gli incarichi di componenti di commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica, per i quali si applicano le disposizioni previste dal D. lgs.

36/2023 e dal “Regolamento Commissioni giudicatrici e Seggio di gara” adottato da CASA S.p.A.;

h. gli incarichi per i componenti dell'organismo di revisione economico-finanziaria.

Non sono disciplinati dal presente Regolamento i rapporti con soggetti che effettuano *stages* o tirocini, comunque denominati, presso CASA S.p.A., anche ove per tali attività venga previsto da parte della stessa CASA S.p.A. o di soggetti terzi un rimborso spese.

Non possono essere destinatari degli incarichi di cui al presente Regolamento i soggetti che abbiano prestato servizio CASA S.p.A. e siano cessati dal servizio per dimissioni al fine di ottenere la pensione anticipata di anzianità.

Art. 4 - Presupposti specifici per l'affidamento di incarichi e consulenze.

L'affidamento di incarichi e consulenze risponde al fabbisogno di professionalità dotate di elevata e specifica qualificazione derivante da titoli, competenze, esperienza specifica, che non sono reperibili all'interno del personale impiegato presso CASA S.p.A..

Gli incarichi fiduciari potranno essere affidati esclusivamente a condizione che:

- l'oggetto della consulenza corrisponda ad attività istituzionali di CASA S.p.A., o sia comunque riconducibile agli interessi alla cui tutela è preposta, in funzione del fabbisogno abitativo e dei fenomeni socio-economici e culturali connessi, anche per l'attuazione degli obiettivi e dei principi generali di tutela dei meno abbienti e di coesione sociale;
- l'oggetto dell'incarico o della consulenza sia coerente rispetto al relativo fabbisogno effettivo e attuale di CASA S.p.A., avendo riguardo alle priorità individuate con atti presupposti;
- la prestazione abbia natura temporanea ed altamente qualificata, non potendo il consulente rappresentare risorsa esterna equivalente e alternativa al personale in servizio;
- siano preventivamente determinati durata, luogo di esecuzione, oggetto e

compenso o, ove ciò sia impossibile, siano definiti i criteri per la successiva determinazione. E' ammissibile un eventuale nuovo affidamento per prestazioni diverse, ancorché eventualmente complementari. L'eventuale proroga di contratti di consulenza o incarichi costituisce unicamente strumento utile a consentire l'ultimazione oltre i termini originariamente stabiliti, per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.

Della valutazione in merito all'esistenza delle suddette condizioni deve essere dato conto nella decisione che dispone l'incarico.

Prima di procedere all'affidamento di incarichi fiduciari, dovranno obbligatoriamente essere presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- specifiche professionalità/competenza/esperienza, in rapporto alla complessità/rilevanza dell'oggetto specifico oggetto dell'incarico o della consulenza;
- allocazione attuale e programmata di risorse/funzioni/carico di lavoro dei vari Uffici e dipendenti.

Di tali valutazioni deve essere dato conto nella decisione che dispone l'incarico.

PARTE II – PROCEDURE PER LA SCELTA DI PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 5 Principi e norme generali

Per ciò che concerne la scelta dei professionisti cui conferire gli incarichi, salvo in ogni caso il rispetto dei principi generali di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della legge 241/1990, nonché delle norme di legge e regolamentari vigenti che ne siano diretta e generale attuazione, si applica la disciplina di cui ai seguenti articoli.

Le procedure utilizzabili per le finalità di cui al comma 1 sono quelle di cui al Codice degli Appalti e sono sinteticamente riportate nell'Allegato A del presente Regolamento.

Per la procedura comparativa può essere riproposto lo schema procedimentale delle gare di appalto, in applicazione di quanto previsto dal Codice Appalti.

Si applicano in ogni caso i principi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di cui alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Sono in ogni caso da rispettare i principi di cui al Codice Etico e di cui alle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs 39/2013 e s.m. e i.) e delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Sono altresì non prescindibili le normative di certificazione a cui la Società si attiene ovvero ISO 9001 (sistema di gestione qualità), SA8000 (responsabilità sociale d'impresa), ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro), ISO 37001 (prevenzione della corruzione), come quelle in materia di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 in attuazione del modello organizzativo - gestionale adottato dalla Società.

Art. 6 Affidamento di incarichi esclusi dall'applicazione del Codice Appalti

Gli incarichi di cui alle lettere g), h) e p) dell'art. 56 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e quindi sottratti al suo ambito di applicazione, sono affidati secondo il fabbisogno e le motivate valutazioni di CASA S.p.A., secondo una logica comparativa.

La comparazione dovrà avvenire secondo i parametri ritenuti di volta in volta più significativi, rispetto allo specifico oggetto dell'incarico, e potranno attenere a

profili connessi con:

- *intuitus personae*, derivante anche da precedenti attività e rapporti con CASA S.p.A.;
- Professionalità come da curriculum vitae;
- specializzazione anche universitaria, nella materia relativa all'incarico;
- comprovata affidabilità del professionista, connessa anche con la sua posizione sul mercato di riferimento;
- costo delle prestazioni e altri parametri economici;
- garanzie prestate;
- esiti di precedenti incarichi affidati da CASA S.p.A.;
- sinergie realizzabili con Comuni Soci di CASA S.p.A. e con altri soggetti gestori di e.r.p. e loro associazioni o organizzazioni comuni.

L'elencazione che precede non è tassativa. Si applicano altresì i principi di cui Agli artt. 1-11 del Codice Appalti.

Gli incarichi sono affidati ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro).

La progettazione, relativamente agli incarichi, può avere carattere semplificato sintetico e sommario, potendo CASA S.p.A. concordarne l'oggetto specifico o singoli elementi specifici con il professionista incaricato (per es.: è sufficiente indicare che l'incarico è conferito per la difesa in giudizio, intendendo CASA S.p.A. opporsi alle domande/eccezioni/difese della controparte, senza che sia necessario predeterminare il tipo di giudizio da intraprendere o la posizione da assumere in giudizio, presupponendo tali contenuti l'apporto professionale che darà l'incaricato).

Art. 7 Affidamento delle consulenze, escluse dall'applicazione del Codice Appalti

Le consulenze di cui all'art. 56 del Codice Appalti (quindi sottratti al suo ambito di applicazione) sono affidate ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

Si applicano altresì i principi di cui agli artt. 1-11 del Codice appalti.

Le procedure per la scelta dei professionisti sono effettuate in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente Regolamento.

La progettazione presupposta all'affidamento di consulenze deve essere almeno sufficiente e idonea a identificare:

- oggetto
- durata
- luogo di esecuzione
- compenso
- elaborati/risultati da ottenere all'esito.

Art. 8 Utilizzo di Elenchi di professionisti qualificati

Ove non debba provvedere mediante pubblicazione di un bando o di un avviso di interesse, e possa limitare la concorrenza ai soli professionisti preventivamente individuati, CASA S.p.A. può attingere ad Elenchi di Professionisti qualificati istituiti sulla piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>, articolato in più Sezioni, secondo criteri di competenza e/o economici, nel rispetto del Regolamento e della normativa vigente.

Art. 9 - Requisiti minimi richiesti a tutti i professionisti

Non possono essere conferiti contratti di cui al presente Regolamento a soggetti che non siano in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.

36/2023 Codice Appalti, e norme collegate, e dei requisiti speciali prescritti in ragione del tipo di prestazione oggetto del contratto da eseguire.

I professionisti devono altresì essere dotati di assicurazione professionale idonea, se previsto dalla normativa vigente o comunque richiesto da CASA S.p.A..

In nessun caso il costo della copertura assicurativa per le prestazioni di terzi (professionisti, consulenti, appaltatori) potrà fare carico a CASA S.p.A..

Si applicano tutte le norme vigenti in materia di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi, ivi comprese e specialmente quelle di cui all'art. 16 del Codice Appalti e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 10 Requisiti speciali

Per ciascun affidamento sono determinati i requisiti di idoneità e capacità proporzionati e imprescindibili per l'esecuzione dell'incarico, in conformità alla normativa vigente.

Art. 11 Clausola antielusiva

In nessun caso, l'applicazione del presente Regolamento dovrà essere orientata, interpretata o avere comunque l'effetto di sottrarre il comportamento di CASA S.p.A. agli obblighi di legge o eluderne prescrizioni.

Art. 12 Interpretazione estensiva

CASA S.p.A. si attiene, per quanto compatibili, alle norme del Regolamento anche per le ipotesi in cui partecipi mediante proprio voto o adesione a procedure di selezione di professionisti o comunque di operatori economici, non di sua esclusiva autonoma competenza, ma in sede collegiale insieme con altri soggetti o enti.

PARTE III

ISTITUZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI

Art. 13 Istituzione ed efficacia degli Elenchi

CASA S.p.A. istituisce più Elenchi, nei quali a loro richiesta iscrivere i professionisti da interpellare ai fini degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate.

La pubblicazione e la gestione dei suddetti elenchi avviene esclusivamente mediante piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>.

Gli elenchi sono sempre aperti, ai sensi della vigente normativa.

CASA S.p.A. assoggetta a valutazione periodica gli operatori iscritti nei suoi Elenchi, con la finalità anche di garantire il contemperamento e l'orientamento del principio di rotazione, in funzione del mantenimento di adeguati standard qualitativi e prestazionali a favore di CASA S.p.A..

Le valutazioni sono espletate in conformità alle norme di legge ed alle proprie procedure di qualità,.

Nel caso in cui, nel corso della valutazione, emergano presupposti idonei a far ritenere che la valutazione stessa possa avere esito negativo, l'istruttoria sarà completata in contraddittorio con l'interessato, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 241/1990. L'esito negativo può determinare la cancellazione dell'operatore iscritto, nonché l'accertamento di particolari suoi demeriti, cui conseguiranno tutti i provvedimenti atti e comportamenti contemplati.

L'esito della valutazione viene tenuto in considerazione ai fini dell'applicazione del temperamento e dell'orientamento del principio di rotazione.

Art. 14 Cancellazione

Ciascun iscritto in Elenco potrà chiedere la propria cancellazione, che sarà disposta entro 30 giorni, con procedimento e provvedimento sommari.

La cancellazione può essere disposta d'ufficio, nei seguenti casi: perdita dei requisiti di legge e prescritti da CASA S.p.A.; grave inadempimento e/o negligenza e/o malafede accertati, nell'esecuzione di contratti affidati da CASA S.p.A..

Nel caso di cancellazione disposta d'ufficio, il procedimento è condotto in conformità ai principi di cui alla legge 241/1990, in contraddittorio, per cui:

- è data comunicazione all'interessato dell'avvio;
- l'interessato può partecipare e produrre atti/documenti;
- il provvedimento conclusivo è motivato, con specifico riferimento ed eventuale richiamo anche *per relationem*, ai presupposti che lo hanno determinato.

A seguito della cancellazione, il professionista interessato potrà chiedere di essere re-iscritto nell'Elenco. Ove la cancellazione consegua a gravi violazioni alle previsioni normative o contrattuali, l'iscrizione potrà essere rifiutata per i successivi anni, da un minimo di 1 a un massimo di 5. La misura e la motivazione saranno indicate nel provvedimento di cancellazione, in conformità alla disciplina dettata per ciascun Elenco.

Art. 15 Eventuali Sezioni e Classi

Ciascun Elenco potrà essere articolato in Sezioni e/o Classi, tra le quali potranno essere suddivisi i professionisti iscritti. Le articolazioni potranno essere disposte ad esempio in ragione di anzianità di iscrizione, competenze specifiche, tipologie di contratti che possono essere conferiti loro.

ALLEGATO A **PROCEDURE UTILIZZABILI**

Il Professionista è nominato dal soggetto o organo della Stazione Appaltante dotato dei necessari poteri in conformità all'ordinamento interno della Società' mediante decisione formale.

La decisione deve essere presa in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

L'accettazione dell'incarico, dovrà essere formalizzata mediante sottoscrizione di apposito atto.

Ogni affidamento deve essere preceduto da una procedura nel rispetto dei principi generali richiamati anche all'art 2 del presente Regolamento.

La procedura comparativa si svolge con il seguente iter procedimentale:

- determinazione del fabbisogno;
- elaborazione del fabbisogno e redazione degli elaborati utili a identificare le prestazioni (oggetto, durata, costo, modalità e luogo di esecuzione...) ovvero a individuare e predeterminare i criteri per la relativa identificazione;
- individuazione di professionisti qualificati (ricorrendo alla pubblicazione di

avvisi, alla consultazione di Elenchi o Albi già formati sulla piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>, anche quelli eventualmente tenuti da soggetti istituzionali);

- interpello tramite pec di uno o più professionisti qualificati (di regola almeno due);
- eventuale integrazione istruttoria, anche in contraddittorio con gli operatori interpellati, nel rispetto dei principi generali previsti per gli appalti pubblici;
- scelta dell'operatore e verifica sul possesso dei requisiti prescritti (mediante acquisizione di relative dichiarazioni sostitutive ed eventuale documentazione a comprova).

Può essere riproposto lo schema procedimentale delle gare di appalto, come disciplinate dal D.Lgs. 36/2023.